*Spettabile*

**Garofalo Health Care S.p.A.**

Piazzale delle Belle Arti 6

00196 – Roma

*Trasmessa via e-mail all’indirizzo: opc.ghcspa@legalmail.it*

**Oggetto: dichiarazione di correlazione ai sensi della Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”)**

Il/La sottoscritto/a (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indirizzo – n. civico*), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Località – CAP – Provincia*),

in qualità di (*barrare la casella applicabile*)

soggetto che ha il controllo o il controllo congiunto di GHC;

componente del Consiglio di Amministrazione di GHC;

componente del Collegio Sindacale di GHC;

Amministratore Unico o componente del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, società che controlla/no direttamente o indirettamente GHC;

componente del Collegio Sindacale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, società che controlla/no direttamente o indirettamente GHC;

altro (specificare la natura della correlazione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**PRESO ATTO**

1. **di essere una Parte Correlata di GHC** in qualitàdi “dirigente con responsabilità strategiche” della stessa GHC e/o di una società che direttamente o indirettamente controlla GHC;
2. di quanto previsto dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (le cui definizioni rilevanti sono allegate alla presente dichiarazione *sub* Allegato A) e dalla “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione di GHC in data 27 novembre 2018, come successivamente modificata e integrata;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

* che i propri **“stretti familiari”** (come definiti nell’Allegato A) sono:

(s*barrare l’intera tabella nel caso in cui si dichiari di NON avere “stretti familiari”*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome e Cognome** | **Data e Luogo di nascita** | **Codice Fiscale** | **Grado di parentela** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* di **esercitare il controllo o il controllo congiunto** (come definiti nell’Allegato A) sulle sottoelencate società/enti (diverse da GHC, dalle società che controllano GHC, dalle società controllate da GHC e dalle società soggette a comune controllo con GHC, in quanto già parti correlate di GHC):

(s*barrare l’intera tabella nel caso in cui si dichiari di NON esercitare il controllo o il controllo congiunto su società/enti diverse da GHC, dalle società che controllano GHC, dalle società controllate da GHC e dalle società soggette a comune controllo con GHC, in quanto già parti correlate di GHC*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ragione sociale / Denominazione** | **Sede** | **Codice Fiscale / Partita IVA** | **Natura del rapporto** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* che **i propri “stretti familiari” (come sopra individuati) esercitano il controllo o il controllo congiunto** (come definiti nell’Allegato A) sulle sottoelencate società/enti (diverse da GHC, dalle società che controllano GHC, dalle società controllate da GHC e dalle società soggette a comune controllo con GHC, in quanto già parti correlate di GHC):

(*sbarrare l’intera tabella nel caso in cui si dichiari che i propri “stretti familiari” NON esercitano su alcuna società o ente - diverse da GHC, dalle società che controllano GHC, dalle società controllate da GHC e dalle società soggette a comune controllo con GHC, in quanto già parti correlate di GHC - il controllo o il controllo congiunto*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ragione sociale / Denominazione** | **Sede** | **Codice Fiscale / Partita IVA** | **Natura del rapporto e indicazione del relativo stretto familiare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE SENZA INDUGIO A GHCOGNI FUTURA VARIAZIONE/INTEGRAZIONE ALLE INFORMAZIONI QUI FORNITE.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali e le informazioni contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati da GHC, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa. A tal proposito, dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “*Informativa Privacy – MAR, Azionisti Rilevanti RE, Insider e Patri Correlate*” e di aver fornito ai soggetti persone fisiche i cui dati sono riportati nella presente dichiarazione l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “*Informativa Privacy – Soggetti strettamente legati a MAR, RE e Parti Correlate*” consultabili sul sito web di GHC all'indirizzo https://www.garofalohealthcare.com/ e presso la sede legale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Luogo e Data** | **Firma** |

**\* \* \* \* \***

***Allegato A***

***Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione***

I termini e le locuzioni “*controllo*”, “*controllo congiunto*”, “*influenza notevole*” e quelli da essi derivanti sono definiti e devono essere interpretati ai sensi dell’IFRS 10 (“*Bilancio consolidato*”), dell’IFRS 11 (“*Accordi a controllo congiunto*”) e dello IAS 28 (“*Partecipazioni in società collegate e* joint venture”), come in vigore nell’Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

*Controllo* (IFRS 10)

Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

1. il potere sull’entità oggetto di investimento;
2. l‘esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; e
3. la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.

Ai fini di quanto previsto *sub* lett. a), un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell‘entità oggetto di investimento. Inoltre, un investitore può avere potere su un’entità oggetto di investimento anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un’altra entità ha un’influenza significativa. Tuttavia, un investitore che detiene solo diritti di protezione[[1]](#footnote-2) non ha potere su un’entità oggetto di investimento e, di conseguenza, non la controlla.

Ai fini di quanto previsto *sub* lett. b), un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all’andamento economico dell’entità oggetto di investimento.

Ai fini di quanto previsto *sub* lett. c), un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l’esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto.

*Controllo congiunto* (IFRS 11)

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l’accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell’accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l’accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell’accordo (ossia, le attività rilevanti).

Il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l’accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l’accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l’accordo.

*Influenza notevole* (IAS 28)

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l’entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un’altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

1. la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
2. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
3. la presenza di operazioni rilevanti tra l’entità e la partecipata;
4. l’interscambio di personale dirigente; o
5. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un’entità potrebbe essere in possesso di *warrant* azionari, opzioni *call* su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all’entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L’esistenza e l’efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all’atto di valutare se l’entità possiede un’influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un’influenza notevole, l’entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

L’entità perde l’influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell’influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un’autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

*Dirigenti con responsabilità strategiche* (IAS 24, paragrafo 9)

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

*Stretti familiari* (IAS 24, paragrafo 9)

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

1. i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
2. i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
3. le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

**Nota: si segnala che l’elencazione sopra riportata è meramente esemplificativa e si invita pertanto il dichiarante a elencare tutti quei soggetti che rientrino nella definizione sopra riportata.**

*Principi interpretativi delle definizioni* (IAS 24, paragrafo 10)

Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

\*\*\*\*\*\*\*

1. Per “diritti di protezione” si intendono, ai sensi del principio IFRS 10, i diritti concepiti per tutelare la partecipazione della parte che ne è titolare, senza attribuzione di poteri sull’entità cui si riferiscono tali diritti. [↑](#footnote-ref-2)